



**Città di Torre del Greco**  
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **130** del **16-05-2020**

**OGGETTO:** Nuova disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale sino al 31.07.2020.

**Il Sindaco**

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali n. 93 del 23.03.2020, n. 97 del 2.04.2020, n. 102 del 13.04.2020 e 120 del 30.04.2020, tutte adottate ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, in materia di Trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale;

letto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020);

il Protocollo condiviso di "regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" sottoscritto il 14.03.2020 tra Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoport, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti;

le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto



**Città di Torre del Greco**  
(Città Metropolitana di Napoli)

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Ritenuto, pertanto, che

persistono tutte le ragioni di necessità ed urgenza già rappresentate ed esposte nelle ordinanze innanzi richiamate, che abbiansi quivi da ritenersi per ripetute e trascritte;

sulla base di quanto rappresentato e delle menzionate sopravvenienze relative al territorio regionale e comunale, occorre confermare il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nel Comune di Torre del Greco, al fine di non determinare l'aumento dei contagi e dei decessi e, di contrastare l'emergenza epidemiologica ancora in atto;

le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/00, concretandosi in una situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto- legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

Ravvisata

l'opportunità di intervenire, ribadendo che gli operatoti del detto servizio devono assicurare il rispetto e l'applicazione delle misure di salvaguardia così come indicate nel protocollo e nelle linee guida;

per motivi di tutela della salute pubblica, stante l'emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus Covid-19 cd. "Coronavirus", intervenire, anche se a soli fini precauzionali e cautelativi;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

**ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico non di linea nell'ambito del territorio comunale e fino al 31.07.2020, è consentita, anche nelle modalità "taxi collettivo", con le seguenti prescrizioni :

1. è fatto divieto al passeggero, di occupare il posto disponibile vicino al conducente;
2. sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri per fila e comunque, per i soli taxi collettivi, sino alla capienza massima di quattro persone;
3. le porte di accesso ai mezzi, per la salita e la discesa, dovranno essere utilizzate rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;



**Città di Torre del Greco**  
(Città Metropolitana di Napoli)

4. è fatto obbligo a tutti, compreso il conducente, di indossare necessariamente i D.P.I. ovvero mascherina e guanti;
5. è fatto obbligo della sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi di trasporto (tutte le parti frequentate da viaggiatori) con periodicità quotidiana;
6. nei giorni pari del mese possono esercitare l'attività i titolari di licenza o autorizzazione con numero pari; nei giorni dispari quelli con numero dispari.

Restano fermi gli obblighi di informazione all'utenza e di sanificazione dei veicoli di cui alla nota prot. n. 15982 del 09.03.2020.

**DISPONE**

che la presente ordinanza entri in vigore a partire dal 18 maggio 2020 e sia pubblicazione presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale);

Società Cooperative interessate, notifica tramite p. e. c. .

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

**AVVERTE CHE**

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).



Il Sindaco

Dott. Giovanni Palomba